



Circolare n°183

Lanusei, 31 agosto 2021

A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: obbligo di possesso e di esibizione del "Green pass" per tutto il personale scolastico.

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. n°111 del 6 agosto 2021, dal D.M. n°257 del 6 agosto 2021 di adozione del "Piano Scuola 2021-22" e dalla nota tecnica n°1237 del 13 agosto 2021, l'accesso all'istituto è consentito solamente al personale in possesso del "Green pass" o della certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata ai sensi della C.M. del Ministero della Salute n°35309 del 4 agosto 2021.

Di seguito si forniscono alcune informazioni chiarificatrici sulle recenti disposizioni normative sull'argomento di cui all'oggetto. L'art. 9-ter del Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021, riporta testualmente:

- *"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19".*

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021, tutto il personale scolastico è tenuto al possesso e all'esibizione, dietro richiesta da parte del dirigente scolastico o di un suo delegato, del proprio "Green Pass" (GP) o Certificazione verde. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado non sono tenuti a tale obbligo.

Si evidenzia che il personale addetto al controllo, delegato dal DS, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il dipendente che non sia in possesso del GP, o che non sia in grado di esibirlo al relativo controllo, si trova nelle seguenti situazioni:

1. non può accedere né rimanere nei locali della scuola;
2. di conseguenza non può svolgere le funzioni attinenti al profilo professionale;
3. è assente ingiustificato, con conseguenze sia sotto il profilo disciplinare che giuridico - economico;
4. dal quinto giorno, ergo dopo quattro giorni anche non continuativi, verrà disposta la sospensione senza stipendio; la riammissione in servizio avverrà a seguito dell'acquisizione del GP.



La mancata presa di servizio, da parte del personale ATA e dei docenti trasferiti o neo-immessi in ruolo, a causa dell'omessa presentazione del GP, il 1° settembre 2021, essendo assenza ingiustificata, comporta quanto previsto dalla normativa vigente (vedi in particolare l'art. 9 del D.P.R. n°3 del 10 gennaio 1957).

Ai sensi della nota tecnica del Ministero della Pubblica Istruzione n°1237 del 13 agosto 2021 si fa presente che "...la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro...". Pertanto, oltre alla sanzione, relativa al rapporto di lavoro, per mancato possesso e/o esibizione del GP, si somma la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell'art. 4 del D.L. n°19/2020).

Il GP ha una validità che dipende dal tipo di condizione che ne ha permesso il rilascio; esso viene rilasciato in seguito alle seguenti condizioni:

1. aver ricevuto la prima dose del vaccino da almeno quindici giorni;
2. aver effettuato il vaccino monodose da almeno quindici giorni o aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti;
4. essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, dopo le quali il GP non è più valido; il tampone deve essere effettuato in una struttura autorizzata.

Dal 1° settembre fino a nuove disposizioni, il delegato del DS verificherà giornalmente il possesso del GP a tutto il personale scolastico che si presenterà in istituto nella maniera seguente:

1. il personale della scuola in ingresso mostra il QR Code al verificatore (in formato digitale o cartaceo);
2. l'applicazione "**VerificaC19**" legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede al controllo del sigillo elettronico qualificato;
3. l'applicazione mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità del GP nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;
4. All'atto della verifica si possono presentare tre intuitive schermate:
 - a. Colore verde: il GP è valido in Italia e in Europa;
 - b. Colore azzurro: il GP è valido solo in Italia;
 - c. Colore rosso: il GP non ha validità.

Nel caso in cui l'operatore abbia dubbi sull'identità dell'interessato, egli può chiedere il documento d'identità per verificare l'appartenenza effettiva del GP al dipendente; quest'ultimo, per il rispetto della privacy, deve esibire solamente il QR Code e, se richiesto, un documento d'identità.

Riguardo alla certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-covid19, questa è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, anche in formato cartaceo, secondo quanto disposto dalla già citata O.M. del Ministero della Salute n°35309 del 4 agosto 2021.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI



Si ricorda, infine, a tutto il personale della scuola che, all'interno dei locali dell'istituto, è obbligatorio osservare e rispettare rigorosamente i comportamenti e le regole che la scuola si è data tramite il "Protocollo sicurezza". Pertanto si raccomanda vivamente, in modo particolare, di rispettare la misura cautelativa del distanziamento, l'uso costante della mascherina e di qualsiasi altro DPI occorrente, la continua ed accurata igienizzazione delle mani, l'aerazione dei locali, il rispetto dei percorsi obbligati segnalati all'interno dell'edificio ed indicati all'esterno, il divieto di assembramenti.

Si sottolinea, infine, l'assoluto divieto di recarsi a scuola per coloro che hanno una temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con il COVID-19 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell'olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera).

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale delle recenti disposizioni normative e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un buon anno scolastico ed un proficuo e sereno lavoro.

Si allegano:

- D.L. n°111 del 6 agosto 2021.
- "Piano Scuola 2021-22" adottato con D.M. n°257 del 6 agosto 2021.
- Nota tecnica n°1237 del 13 agosto 2021.
- C.M. del Ministero della Salute n°35309 del 4 agosto 2021.

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello